

**PREINTESA**

**CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL FONDO  
INCENTIVANTE 2018, AI SENSI DELL'ART.  
40, COMMA3-TER, DEL D.LGS. 30.03.2011  
N. 165 E DELL'ART. 5, COMMA 4, DEL  
CCNL DEL 01.04.1999.**

**SOTTOSCRITTO IN DATA**  
**17 dicembre 2018**



## PREMESSA DI ORDINE GENERALE:

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016 – 2018, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si procederà a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nel contratto nazionale sottoscritto in data 21 maggio 2018.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di gennaio, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Nel dettaglio si fa presente che:

le risorse da destinare ad obiettivi prioritari, finanziati con i commi 2 dell'art.15 CCNL 1.04.1999, sono a destinazione vincolata sugli obiettivi certificati dal NUCLEO DI VALUTAZIONE e compensano il personale in base alla valutazione dell'apporto individuale (ex ante,) secondo i criteri di cui successivamente e delle prestazioni individuali (ex post), in funzione del conseguimento degli obiettivi assegnati. Eventuali avanzi non costituiscono economie di fondo e rientrano nelle disponibilità di bilancio.

Visto il contratto decentrato integrativo del personale non dirigente dell'Ente per il triennio 2016-2018.

## ATTI DELIBERATIVI PRELIMINARI PER COSTITUZIONE FONDO:

- determinazione n. 1010 del 17/10/2018 il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT costituiva il fondo per le risorse decentrate per il personale dipendente per l'anno 2018;
- che con deliberazione n. 161 del 17/10/2018 la Giunta Comunale integrava il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 per il personale dipendente per un importo di € 29.299,90, l'importo da inserire nelle risorse variabili di cui all'art. 67 comma 4 del CCNL 21/05/2018, dando atto del rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/201;
- determinazione n. 1135 del 19/11/2018 si rettificava la determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT n. 1010 del 17/10/2018, ai sensi dell'art. 67 del

Fondo

contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali Deliberazione G.C. n. 178 del 21/11/2018

- Deliberazione G.C. n. 178 del 21/11/2018 – Piano delle azioni positive 2018/2020 del Comune di Limbiate. Linee di indirizzo sugli obiettivi.

### CRITERI PER EROGAZIONE PRODUTTIVITA'

La quota relativa alla produttività ordinaria è **stimata** in circa € 130.000,00 e si conviene che venga assegnata agli obiettivi quali/quantitativi dei 39 processi ordinari del Piano Performance 2018.

Le risorse aggiuntive, derivanti dall'integrazione del fondo ex articolo 15 comma 2 pari a **29.299,90** (nel caso in cui i requisiti siano accertati dal Nucleo di Valutazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 15) saranno destinate a quei processi ordinari che avranno le caratteristiche di una maggiore produttività a parità di risorse o una produttività mantenuta pur in assenza di risorse (per riconoscere lo sforzo di miglioramento - ma anche il presidio in carenza di risorse - dei processi.).

### PERSONALE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Le risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale sono destinate per ciascun PROCESSO ORDINARIO in proporzione ai dipendenti assegnati. Per il calcolo dei dipendenti si tiene conto delle frazioni per assunzioni/cessazioni, aspettative in corso d'anno e per il tempo parziale.

Ad esempio:

dipendenti tempo pieno dal 1.01 al 31.12	5		
1 dipendente tempo pieno assunto il 1.07	1 x 0,5	0,50	
1 dipendente tempo pieno cessato il 31.03	1 x 0,25	0,25	
1 dipendente tempo pieno in aspettativa per 6 mesi	1 x 0,50	0,50	
2 dipendenti p.t. 18 ore dal 1.01 al 31.12	2 x 0,5	1,00	

-----  
Totale 7,25

Per l'anno 2018, le parti convengono che il budget di ciascun PROCESSO ORDINARIO sarà suddiviso per 50% in base all'apporto quantitativo (percentuale di tempo dei singoli dipendenti sui processi/obiettivi a cui sono stati assegnati, definita ad inizio anno dal dirigente di riferimento e poi attestata dallo stesso a conclusione del ciclo della performance annuale) e 50% in base all'apporto qualitativo ai processi/obiettivi assegnati.

A consuntivo, il NUCLEO DI VALUTAZIONE, verificato il conseguimento degli obiettivi e dei processi, ne certifica la percentuale di raggiungimento, che determina il budget definitivo da distribuire ai dipendenti in proporzione alla percentuale finale di apporto quali-quantitativo e alla valutazione espressa dal Dirigente di riferimento secondo le schede approvate.

La scheda di valutazione, con la percentuale di apporto a ciascuno dei processi (attesa e definitiva) e il peso attribuito ai comportamenti, viene portata a conoscenza di ognuno, secondo le modalità e i tempi previsti dalla metodologia di valutazione della performance come previsto da G.C. 133/2017.

Rinaldo

La risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale saranno corrisposte al personale avente titolo, al termine del processo di valutazione.

La valutazione, ai fini della premialità, è effettuata sul personale in servizio con un periodo superiore ai tre mesi nell'anno.

Il budget individuale (già abbattuto a seguito di valutazione) ai fini della presenza in servizio è ulteriormente abbattuto IN PROPORZIONE alle assenze con una franchigia di 15 giorni.

Saranno computate come presenze le assenze legate a:

- L 104 portatori di handicap
- maternità obbligatoria
- allattamento
- donazione sangue
- donazione midollo osseo
- day hospital/ricovero
- malattie per terapie salvavita
- infortunio
- permessi sindacali

Le eventuali economie derivanti da valutazioni inferiori a 100 saranno ripartite proporzionalmente sulla base della valutazione fino ad esaurimento del budget del processo/obiettivo.

I punteggi di graduazione del raggiungimento degli obiettivi sono attribuiti in base al confronto del risultato ottenuto dal raggiungimento degli obiettivi assegnati e documentato nella Relazione sulla Performance con i valori minimi e massimi di risultato atteso e nel caso di obiettivi per i quali non sia stato previsto un intervallo (obiettivi si/no) la valutazione intermedia viene condotta avendo a riferimento l'unico valore individuato. Il valore soglia al di sotto del quale l'obiettivo non viene considerato raggiunto è pari al 60%. Dal 61% di grado di raggiungimento accertato, l'obiettivo viene considerato raggiunto secondo criterio proporzionale

Le parti concordano che nel caso in cui dovessero esserci scostamenti di particolare importanza nel fondo produttività (+/- 10/15%) ci si impegna a rincontrarsi per trovare soluzioni per riequilibrare il fondo stesso ove possibile e nell'ambito della vigente normativa.

## **PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

La somma destinata alle finanziamento delle posizioni organizzative è pari a € 92.200,00 a cui vanno aggiunti € 13.830,00 (massimo) per il risultato.

La valutazione finale della prestazione di ciascuna posizione organizzativa è effettuata sulla base del "Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 d.lgs 150/2009)" approvato con Deliberazione G.C. n. 133/2017.

La valutazione della performance del personale Titolare di Posizione Organizzativa prende in esame i seguenti fattori:

- a) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali e/o di performance organizzativa assegnati in sede di approvazione del Piano della Performance: peso 50% ;
- b) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, valutata in base ai comportamenti organizzativi, ovvero alle competenze tecniche e manageriali, dimostrati nel periodo considerato: peso 50%;

Entro il mese successivo a quello relativo alla rendicontazione dei risultati di performance dell'ente e delle strutture organizzative, il Dirigente predispose la valutazione relativa ad ogni Titolare di Posizione Organizzativa e attribuisce la valutazione finale, attraverso la individuazione della fascia in cui va a collocarsi la percentuale della retribuzione di posizione da riconoscere al TPO in base al punteggio attribuitogli, come da tabella a seguire riportata:

con punteggio finale superiore a:	<b>90</b>	<b>100%</b> della retribuzione di risultato così come definita dalla Giunta comunale
con punteggio finale compreso tra	<b>80 &lt; &gt; 89</b>	In proporzione alla retribuzione di risultato così come definita dalla Giunta comunale
con punteggio finale compreso tra	<b>60 &lt; &gt; 79</b>	In proporzione alla retribuzione di risultato così come definita dalla Giunta comunale
con punteggio finale fino a	<b>59</b>	<b>0%</b> della retribuzione di risultato così come definita dalla Giunta comunale


I punteggi di graduazione del raggiungimento degli obiettivi sono attribuiti in base al confronto del risultato ottenuto dal raggiungimento degli obiettivi assegnati e documentato nella Relazione sulla Performance con i valori minimi e massimi di risultato atteso e nel caso di obiettivi per i quali non sia stato previsto un intervallo (obiettivi si/no) la valutazione intermedia viene condotta avendo a riferimento l'unico valore individuato. Il valore soglia al di sotto del quale l'obiettivo non viene considerato raggiunto è pari al 60%. Dal 61% di grado di raggiungimento accertato, l'obiettivo viene considerato raggiunto secondo criterio proporzionale.

#### **PERSONALE TITOLARE DI PARTICOLARE RESPONSABILITÀ'**

La somma destinata alle finanziamento delle particolari responsabilità è fino a € 10.500,00.

#### **PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI**

Le parti concordano di destinare euro 10.000,00 della parte stabile del fondo per le progressioni economiche orizzontali, sulla base del regolamento approvato nell'anno 2017, con le seguenti modifiche:




1. approvazione di tre graduatorie anziché cinque:

- una per il personale di categoria B
- una per il personale di categoria C
- una per il personale di categoria D

2. <sup>di</sup> distribuzione del budget in base al numero di aventi diritto di ogni categoria riproporzionato al costo medio delle progressioni per la categoria di appartenenza.

SEGUE PROSPETTO COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO ANNO 2018 PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE



A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'A' at the top left, and several other signatures below it, some of which appear to be 'Rudo', 'L', and 'M'.

## COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2018

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

FONDO DI PARTE STABILE			
Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Somma
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.	Fondo unico consolidato	622.322,11 €
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".	Risorse per le alte professionalità non utilizzate	6.153,25 €
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	11.168,92 €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.	RIA ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	5.579,62 €
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Trattamenti economici più favorevoli prima dei CCNL	
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017.	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	- €
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare.	Riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario dall'anno 2018	- €
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica	- €
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	Riduzione delle risorse stanziare nel 2017 per la Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza	106.030,00 €
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017.	Riduzione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	- €
Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001	In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.	Riduzione per esternalizzazione di servizi	- €
<b>TOTALE FONDO DI PARTE STABILE</b>			<b>539.193,90 €</b>

FONDO DI PARTE VARIABILE			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Somma
Art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004 come integrato dall'art. 67 comma 1	Incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10 (alte professionalità)	Risorse accantonate relative alle alte professionalità qualora non utilizzate	- €

## COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2018

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001	Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali	- €
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	Risparmi di gestione	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivi funzioni tecniche	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Recupero evasione ICI	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) e Art. 70-ter CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Risorse ISTAT	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Compensi professionali avvocatura	- €
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	RIA del personale cessato nell'anno in corso	265,44 €
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Risparmi accertati o consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999	Risparmi straordinario anno precedente	3.295,57 €
Art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con vincoli di destinazione ivi indicati	Risorse messi notificatori	- €
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	Risorse per il personale delle case da gioco	- €
Art. 67 comma 2 lett. k) CCNL 21.5.2019	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni nell'anno in corso	- €
Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	Risparmi anno precedente	- €
Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Integrazione 1,2% MS 1997	29.299,90 €
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica anno in corso	- €
Art. 67 comma 5 lett. c) CCNL 21.5.2018	Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	Integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi di PEG	- €
Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	Progetti di vigilanza	- €
<b>TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE</b>			<b>32.860,91 €</b>

### RIDUZIONI

Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Riduzione del tetto complessivo delle risorse	- €
--------------------------------	---	---	-----

**FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018**

**572.054,81 €**

**ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO**

## COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2018

*Allegato alla Determina di Costituzione del fondo*

Norma di riferimento	Norma	Somma
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di posizione delle posizioni organizzative	92.200,00 €
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di risultato delle posizioni organizzative	13.830,00 €
Art.41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 Segretari Comunali	Maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali	- €
<b>TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2018</b>		<b>106.030,00 €</b>

**TOTALE DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018** 678.084,81 €

**LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018** 663.620,32 €